



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUTRUFO, GIOVANARDI, COMPAGNA e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2011 (*)

Istituzione di un contributo straordinario per il riequilibrio
del debito pubblico

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La vulnerabilità del nostro Paese alle turbolenze dei mercati è principalmente causata dall'elevato rapporto tra debito e PIL, dalla grande necessità di finanziamento del debito in scadenza e dal basso livello di crescita.

L'Italia ha sempre avuto un debito pubblico molto elevato. Nel 1995 il rapporto con il PIL era pari a 121,5 per cento contro una media UE del 60,5 per cento e dell'area euro del 62,5 per cento. Dal 1995 ad oggi dopo aver accumulato consistenti avanzi primari che sommati danno un dato pari a oltre 500 miliardi contro i 270 miliardi della Germania, i 220 miliardi di *deficit* primario della Francia e i 225 miliardi di sterline di *deficit* primario del Regno Unito siamo allo stesso livello del 1995 e cioè con un rapporto debito/PIL superiore al 120 per cento e veniamo pesantemente penalizzati dai mercati.

Il contesto economico internazionale ed europeo sta inoltre peggiorando rapidamente e non sono pochi i rischi che si addensano all'orizzonte in connessione ad una più che probabile fase recessiva nell'area euro e al possibile peggioramento della finanza pubblica dei Paesi periferici.

Via via che la crisi dei debiti sovrani si acuisce, l'economia mondiale rallenta e si prospetta una possibile nuova fase recessiva; i titoli di Stato italiani appaiono destinati a rimanere irrimediabilmente sotto pressione e così lo *spread* tra il decennale italiano e il decennale tedesco non accenna a ridimensionarsi.

Pertanto considerato che:

agire sul *deficit* (indebitamento lordo) implica tempi di riequilibrio del rapporto debito/PIL troppo lunghi;

agire sulle riforme implica una possibilità di rimettere in moto il motore della crescita in tempi medio-lunghi;

senza risorse da destinare a politiche reali di sviluppo non si attenuerà, in misura adeguata, il rischio Paese e senza questo risultato le banche continueranno ad avere grandi difficoltà a erogare credito contribuendo a deprimere l'economia italiana;

risulta evidente che occorre intervenire con modalità capaci di cambiare le prospettive.

Di conseguenza nella consapevolezza dell'estrema gravità della situazione economica che attraversa l'Europa e ritenendo che il principale interesse del Paese sia l'esigenza della stabilità e della crescita, si propone il presente disegno di legge al fine di perseguire una nuova strategia che agisca direttamente sulla fonte che alimenta il *deficit*, e cioè il debito, per ricreare condizioni certe di riequilibrio ed offrire spazio in bilancio per porre in atto azioni concrete e di spessore, da destinare allo sviluppo della nostra economia. Non si può più prescindere dal raggiungimento immediato di due obiettivi ineludibili: riequilibrio effettivo e strutturale della finanza pubblica, da realizzare con interventi di efficacia certa ed immediata; capacità di attuare politiche espansive che riattivino con immediatezza e in forma robusta il motore della crescita.

L'impianto del disegno di legge è di seguito descritto.

Articolo 1

Il contributo straordinario di riequilibrio è una tassazione di scopo finalizzata alla riduzione dello *stock* del debito pubblico accumulato che presenta le seguenti caratteristiche:

- universalità: riguarderebbe tutti i contribuenti con esenzione di alcune fasce di contribuenti;

- equità: verrebbe applicata in funzione del reddito complessivo reale percepito dai contribuenti, cioè agirebbe sia sul reddito da lavoro dipendente o autonomo sia sulle rendite finanziarie in forma progressiva;

- diluibilità: potrebbe essere corrisposta su richiesta del contribuente in forma dilazionata in un arco di tempo di trent'anni;

- reversibilità: dovrebbe essere restituita integralmente a seguito dell'avvio di un programma di dismissione immobiliare dello Stato e di partecipazioni non strategiche e di altri interventi (recupero evasione).

Le sue modalità applicative tendono quindi a realizzare una privatizzazione di una quota del debito pubblico (400 miliardi) sufficiente a ricreare condizioni di maggior equilibrio nel rapporto debito/PIL (da 120 per cento a circa 95 per cento).

Le principali finalità dell'intervento sono:

- la drastica riduzione del rischio Paese per beneficiare degli effetti positivi correlati;

- la possibilità di riacquistare spazi di manovra nella gestione del bilancio per attuare un vigoroso rilancio dell'economia, da attuare in un quadro di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica che prevede misure di stimolo di immediato impatto propulsivo per la crescita.

La dimensione dell'intervento proposto è tendente a realizzare un gettito di complessivi 400 miliardi così ripartito:

persone fisiche: 37 miliardi;
pensionati: 13 miliardi;
imprese non finanziarie
e finanziarie: 130 miliardi;
attività finanziarie: 220 miliardi.

Tale ripartizione sarà influenzata in parte dalle esenzioni/agevolazioni previste nei decreti attuativi del MEF.

Articolo 2

Il contributo straordinario di riequilibrio verrebbe così applicato nelle varie ipotesi contemplate:

- Sui redditi da lavoro l'importo *una tantum* viene determinato con una aliquota

progressiva compresa tra un minimo del 10 per cento ed un massimo del 22,5 per cento; tuttavia questo valore per effetto della dilazione assume una incidenza annuale moderata. A titolo di esempio, per un percettore di reddito di 24.000 euro senza figli a carico verrebbe determinato un contributo di 2.400 euro (aliquota del 10 per cento) che dilazionato su base trentennale corrisponderebbe a circa 173 euro di onere annuale, mentre per un percettore di reddito di 40.000 euro senza figli a carico verrebbe determinato un contributo di 5.400 euro (aliquota del 13,5 per cento) che dilazionato su base trentennale corrisponderebbe a circa 390 euro di onere annuale; infine per un percettore di reddito di 120.000 euro (aliquota del 22,5 per cento) il contributo corrisponderebbe a 27.000 euro che dilazionato su base trentennale comporterebbe un onere annuale di circa 1.950 euro.

- La stessa modalità di applicazione sarebbe prevista per le categorie dei pensionati.

- Per le imprese è contemplata un'aliquota unica commisurata in 1/30 del volume d'affari e a titolo di esempio l'incidenza *una tantum* sarebbe per un'impresa con un volume d'affari di 100.000 euro di circa 3.330 euro, corrispondente ad un onere annuale con una dilazione a trenta anni di circa 240 euro; mentre un'impresa con 1,8 milioni di volume d'affari avrebbe a suo carico un contributo di 60.000 euro corrispondente ad un onere annuale con dilazione a trenta anni di circa 4.320 euro.

- Per le attività finanziarie il contributo previsto è compreso tra un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento e a titolo di esempio un possessore di attività per un volume medio di 300.000 euro avrebbe a suo carico un contributo del 6 per cento su 200.000 euro (essendo esentate le attività finanziarie possedute fino a 100.000 euro) per un valore *una tantum* di 12.000 euro che con una dilazione a trenta anni corrisponderebbe ad un onere annuale di circa 860 euro; mentre chi possiede un patrimonio finanziario di 1.800.000 euro avrebbe a suo carico un contributo di 216.000 euro che corrisponderebbe

ad un onere annuale con una dilazione a trenta anni di circa 15.500 euro.

- Tale intervento avrà pertanto la seguente impostazione: *a)* il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nella presente legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente; *b)* ogni contribuente esercita la facoltà di onorare la tassa in un'unica soluzione o in alternativa con una dilazione a trent'anni con un tasso fisso predeterminato; *c)* lo Stato crea una società denominata «Riequilibrio SpA», ne mantiene la partecipazione al 100 per cento e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione; *d)* la «Riequilibrio SpA» stipula una convenzione con Equitalia per la riscossione della tassazione; *e)* la «Riequilibrio SpA» ottiene un *rating* sulle emissioni ed emette *bond* in 5-6 *tranche* per un importo complessivo pari al valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione; *f)* con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* viene creata una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pagamento dei crediti fiscali ceduti; *g)* le azioni della «Riequilibrio SpA» vengono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non avrà alcun potere di *governance* sulla «Riequilibrio SpA» fino alla completa estinzione dei *bond*; *h)* lo Stato e gli enti territoriali procedono in un arco temporale di 15-20 anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche; *i)* le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali vengono riversate per disposizione legislativa in un fondo statale appositamente costituito per rimborsare la tassa di riequilibrio; *l)* a partire dal terzo anno successivo all'introduzione della tassa di riequilibrio le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione condotta con nuove forme di maggiore incisività

vengono riversate nel fondo restituzione; *m)* i versamenti delle entrate nel fondo di restituzione, di cui alle lettere *i)* e *l)* proseguono fino a completa restituzione della tassa di riequilibrio; *n)* la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme presenti nel fondo di riserva.

- Il livello della tassazione su banche e assicurazioni è previsto in misura contenuta per non aggravare la già precaria situazione degli equilibri economici patrimoniali del nostro sistema finanziario determinato dalla crisi e per evitare che il maggior costo venga ribaltato sulla collettività aggravando di fatto il peso della tassa di riequilibrio sugli altri contribuenti.

- In caso di persone fisiche decedute, la tassa di scopo dilazionata ricadrebbe sugli eredi, se esistono, o verrebbe prelevata in un'unica soluzione se si tratta di un patrimonio oggetto di donazione a terzi.

- Nei casi di perdita del lavoro, il pagamento della tassa di scopo deve essere interrotto per evidenti ragioni, a meno che il lavoratore non possieda patrimoni immobiliari o finanziari soggetti a tassa di riequilibrio. In caso di morte di individui privi di patrimonio, la tassa di scopo andrebbe recuperata dall'escussione di una polizza assicurativa stipulata dalla «Riequilibrio SpA» con l'utilizzo di quota parte della riserva di garanzia; per i fallimenti delle imprese sussisterebbero le preliezioni fiscali ordinarie.

La deducibilità degli interessi corrisposti sulla dilazione del contributo è resa operativa solo a partire dal quarto anno successivo all'applicazione della legge al fine di conseguire nei tre anni precedenti il maggiore potenziale di crescita e di sviluppo produttivo possibile e creare in tal modo le condizioni nei conti pubblici per spesare successivamente il flusso degli interessi sul contributo (circa 12,4 miliardi per anno) senza provocare sbilanciamenti.

Articolo 3

La restituzione del contributo è un impegno fissato nel disegno di legge e attuato con un vincolo di destinazione su un patrimonio immobiliare e mobiliare individuato in modo puntuale dal Governo, per il quale viene avviato un programma di dismissione da realizzare in un arco temporale non superiore a venti anni.

Pertanto con l'approvazione del presente disegno di legge lo Stato si impegna a:

- dismettere in un arco di 15-20 anni il patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti territoriali il cui ricavato deve essere riversato in un fondo statale denominato Fondo per il rimborso del contributo straordinario di riequilibrio (valore atteso 150-200 miliardi);

- privatizzare le partecipazioni non strategiche dello Stato e degli enti territoriali in un arco di tempo di 5-7 anni da riversare nel fondo di restituzione (valore atteso 50-70 miliardi);

- riversare nel fondo di restituzione dopo 3 anni dall'introduzione della tassa di riequilibrio una parte del gettito derivante dalla lotta all'evasione (valore atteso 10-15 miliardi per anno).

È su questa componente che lo spirito del presente disegno di legge intende agire con maggiore incisività per fare in modo che l'onere del contributo straordinario di riequilibrio ricada sugli evasori e cioè sull'ampia area di contribuenti che ha determinato la formazione dell'eccesso di debito da estinguere ai fini di ritrovare un equilibrio strutturale.

A febbraio di ogni anno il fondo di restituzione viene distribuito ai contribuenti che hanno corrisposto la tassa di riequilibrio attraverso l'accredito proporzionale nel conto fiscale di ognuno.

Articolo 4

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà a determinare nei limiti dei valori minimi e massimi previsti dalla legge l'importo effettivo dovuto da ogni contribuente.

Articolo 5

I proventi derivanti dal contributo produrranno una riduzione dello *stock* del debito di 370 miliardi ed un risparmio di oneri relativi pari a circa 24 miliardi; a tale somma potrebbe aggiungersi anche un risparmio di interessi sulle operazioni di ricollocamento del debito residuo per effetto della più che probabile riduzione della percezione del rischio Paese. Tale risparmio potrebbe essere stimato in circa 8-10 miliardi per gli anni 2013, 2014 e successivi.

Pertanto, a partire dal 2013, una somma pari a circa 30 miliardi potrebbe essere destinata a realizzare politiche di sviluppo che associato ad altri interventi di revisione e di riallocazione della spesa potrebbero essere finalizzate a: riduzione del carico fiscale sul lavoro, indirizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile; incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione; miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale; facilitare l'accesso al credito per le imprese e per le famiglie; accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche; potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale; maggiore efficienza della giustizia civile; miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione; efficienza delle amministrazioni pubbliche; incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo straordinario di riequilibrio)

1. Al fine di contenere e ridurre il debito delle amministrazioni pubbliche, è istituito un contributo straordinario di riequilibrio *una tantum*, di seguito denominato «contributivo».

2. Il contributo è dovuto dalle seguenti categorie di contribuenti:

a) persone fisiche che percepiscono un reddito complessivo annuo superiore a 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 30.000 euro per chi ha due figli a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più figli a carico; per le famiglie monoreddito il livello di reddito per l'applicazione del contributo è fissato a 30.000 euro per chi ha un figlio a carico, a 35.000 euro per chi ha due figli a carico e a 45.000 euro per chi ha tre o più figli a carico;

b) soggetti che percepiscono un reddito da pensione con un reddito complessivo annuo superiore ai 20.000 euro; tale limite è elevato a 25.000 euro per chi ha un familiare a carico, a 30.000 euro per chi ha due familiari a carico e a 35.000 euro per chi ha tre o più familiari a carico;

c) imprese con un volume d'affari superiore a 30.000 euro e che sono in esercizio da un periodo superiore a tre anni;

d) istituzioni finanziarie quali banche, assicurazioni e altre società finanziarie.

3. Il contributo è dovuto altresì per tutte le attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia e da società finanziarie di partecipazione ed investimento con sede in Italia, con esclusione della Banca d'Italia,

degli enti pubblici e previdenziali e degli istituti bancari e assicurativi.

4. Il contributo dovuto ai sensi del comma 3 è applicato sulla media del valore complessivo delle attività finanziarie eccedenti l'ammontare di 100.000 euro detenute nel primo semestre del 2011.

5. Al fine di agevolare tutti i contribuenti e rendere l'onere effettivo da corrispondere su base annuale di livello moderato e sostenibile, è consentita a tutti coloro che ne facciano richiesta una dilazione temporale dell'onere derivante dal contributo per un periodo massimo di trenta anni. La richiesta deve essere presentata entro i termini stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il tasso d'interesse applicato sulla dilazione è fisso ed è determinato prendendo come parametro il tasso *swap* di periodo (diciannove anni) a cui è aggiunto uno *spread* di pari livello a quello richiesto dai sottoscrittori dei *bond* emessi dal veicolo denominato «Riequilibrio SpA» di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 2.

(Modalità di applicazione)

1. È istituita una società veicolo denominata «Riequilibrio SpA», ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, alla quale è ceduto il diritto alla riscossione del contributo.

2. Al fine di consentire allo Stato di attuare la riscossione del contributo e di incassare l'intero importo del contributo stesso al netto di una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro necessaria ad assicurare ai sottoscrittori dei *bond* emessi dalla società «Riequilibrio SpA» l'integrale rimborso degli stessi, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad

organizzare la cartolarizzazione del contributo con modalità tali da soddisfare i vincoli Eurostat affinché l'operazione non venga ri-classificata come debito pubblico, sulla base della seguente impostazione:

a) il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei principi fissati nella presente legge determina la tassa di scopo complessiva per ciascun contribuente;

b) ogni contribuente effettua il versamento dell'imposta in un'unica soluzione o in rate mensili per un periodo massimo di trent'anni con un tasso fisso predeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 6;

c) lo Stato mantiene la partecipazione al 100 per cento della società «Riequilibrio SpA» e le cede i diritti rivenienti dalla tassa relativi a tutti i contribuenti che hanno esercitato la facoltà di dilazione;

d) la Riequilibrio SpA stipula una convenzione con Equitalia per la riscossione della tassazione;

e) la Riequilibrio SpA ottiene un *rating* sulle emissioni ed emette *bond* fino a un massimo di sei *tranche* per un importo complessivo pari al valore della tassazione per la quale è stata richiesta la dilazione;

f) con le somme rivenienti dalle sottoscrizioni dei *bond* è costituita una riserva di garanzia di 30 miliardi di euro da utilizzare in parte marginale anche per coprire i costi di funzionamento della società. L'altra parte viene riversata allo Stato in pagamento dei crediti fiscali ceduti;

g) le azioni della Riequilibrio SpA sono collocate presso una fondazione privata indipendente per assicurare agli investitori che lo Stato non eserciti alcun potere di *governance* sulla Riequilibrio SpA fino alla completa estinzione dei *bond*;

h) lo Stato procede in un arco temporale da un minimo di quindici a un massimo di venti anni alla vendita del proprio patrimonio immobiliare e delle proprie partecipazioni non strategiche;

i) le somme ricavate dalla vendita dei beni statali e degli enti territoriali sono riversate nel fondo statale istituito ai sensi dell'articolo 3 al fine di rimborsare il contributo;

l) a partire dal terzo anno successivo all'introduzione del contributo, le somme aggiuntive rivenienti dalla lotta all'evasione condotta con nuove forme di maggiore incisività sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3;

m) i versamenti delle entrate ai sensi delle lettere *i)* e *l)* proseguono fino a completa restituzione del contributo;

n) la restituzione può effettuarsi a febbraio di ogni anno con l'utilizzo delle somme disponibili nel fondo di cui all'articolo 3.

3. Per i contribuenti che abbiano fatto ricorso alla rateizzazione, a decorrere dal quarto anno di imposta successivo al pagamento del contributo, gli interessi corrisposti per sostenerne il pagamento sono integralmente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, è applicato con le seguenti modalità: *a)* sui redditi relativi all'anno di imposta 2010 con una aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato A; *b)* sulla pensione annuale percepita nell'anno 2010, con un'aliquota progressiva compresa tra il 10 per cento ed il 22,5 per cento, secondo quanto previsto dall'allegato B; *c)* sul volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di imposta 2010, con una aliquota pari a un trentesimo; *d)* sul margine d'intermediazione lordo, con una aliquota pari all'8 per cento. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione, anche con la previsione

di eventuali esenzioni o agevolazioni per motivi di equità e di congruità.

5. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 3, è determinato applicando aliquote progressive, con un valore minimo del 6 per cento ed un valore massimo del 12 per cento, sulle disponibilità superiori ai 100.000 euro, secondo quanto previsto dall'allegato C.

6. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, costituiscono attività finanziarie i titoli di Stato, i certificati di deposito, le azioni relative a investimenti finanziari, i depositi bancari e postali, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detenuti dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a qualunque titolo nel periodo di riferimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare lo schema applicativo e le modalità di prelievo del contributo in considerazione della specifica natura delle attività soggette al prelievo, anche prevedendo che gli intermediari dei titoli versino le somme in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 3.

(Restituzione del contributo)

1. Il contributo è integralmente restituito, a decorrere dall'anno successivo al pagamento, anche in più quote proporzionali agli importi versati da ciascun obbligato.

2. All'onere derivante dalla restituzione di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e denominato «Fondo per il rimborso del contributo straordinario di rie-

quilibrio», alimentato dai proventi derivanti dall'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari dello Stato e degli enti territoriali e di partecipazioni azionarie non strategiche dello Stato e degli enti territoriali, per un valore complessivo non inferiore all'importo globale del contributo stesso. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I proventi delle dismissioni, su cui viene stabilito un vincolo di destinazione, affluiscono nel fondo di cui al presente comma.

3. I rimborsi sono corrisposti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, in base alle disponibilità accertate nella consistenza del Fondo di cui al comma 2. L'erogazione dei rimborsi avviene in forma proporzionale ai contributi versati e può essere disposta nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, esclusivamente con i proventi derivanti dal programma straordinario di cui al comma 2 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Qualora i flussi di entrata derivanti dalle dismissioni risultino inferiori alla necessità di soddisfare le richieste di rimborso fino alla restituzione integrale dei contributi versati entro il termine di trenta anni, il Fondo di cui al comma 2 è integrato con le risorse provenienti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale, condotta secondo i criteri stabiliti dalla legge.

5. Le condizioni per l'integrazione del Fondo mediante quote di gettito derivanti dall'azione di contrasto all'evasione fiscale sono definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei vincoli assunti in sede europea nei piani di risanamento della finanza pubblica.

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina, in particolare:

a) la definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati quali sostituti d'imposta;

b) il coordinamento della disciplina del contributo di cui alla presente legge con le norme dell'Unione europea, nonché l'armonizzazione del contributo stesso con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

c) le modalità e le procedure di restituzione del contributo.

2. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento. Decorso il termine, il regolamento può essere comunque emanato.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e con le modalità previste dal medesimo comma, le eventuali disposizioni integrative e correttive che risultino necessarie in sede di prima applicazione.

Art. 5.

(Destinazioni dei proventi del contributo straordinario)

1. I proventi derivanti dal contributo sono integralmente versati a un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, destinato esclusivamente al

riacquisto e all'estinzione di titoli del debito pubblico italiano.

2. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione della presente legge, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un apposito fondo, da alimentare possibilmente anche con altre risorse rivenienti da attività di *spending review* intraprese dagli organi di governo, da ripartire con appositi decreti, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

a) riduzione del carico fiscale sul lavoro, finalizzata prevalentemente a favorire l'occupazione giovanile;

b) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;

c) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;

d) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;

e) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;

f) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

g) maggiore efficienza della giustizia civile;

h) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;

i) efficienza delle amministrazioni pubbliche;

l) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

ALLEGATO A

*(articolo 2, comma 5, lettera a)***Lavoratori dipendenti**

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO B

*(articolo 2, comma 5, lettera b)***Pensionati**

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 12.001 a 15.000	0,0
da 15.001 a 20.000	0,0
da 20.001 a 26.000	10,0
da 26.001 a 29.000	11,5
da 29.001 a 35.000	12,5
da 35.001 a 40.000	13,5
da 40.001 a 50.000	14,5
da 50.001 a 55.000	15,5
da 55.001 a 60.000	16,5
da 60.001 a 70.000	17,5
da 70.001 a 75.000	18,5
da 75.001 a 80.000	19,5
da 80.001 a 90.000	20,5
da 90.001 a 100.000	21,5
oltre 100.000	22,5

ALLEGATO C
(articolo 2, comma 6)**Attività finanziarie**

Classi di Reddito (Euro)	Aliquota %
da 100.001 a 200.000	6,0
da 200.001 a 300.000	6,5
da 300.001 a 400.000	7,0
da 400.001 a 500.000	7,5
da 500.001 a 600.000	8,0
da 600.001 a 700.000	8,5
da 700.001 a 800.000	9,0
da 800.001 a 900.000	9,5
da 900.001 a 1.000.000	10,0
da 1.000.001 a 1.100.000	11,0
oltre 1.100.000	12,0

Con un tetto massimo di 10 milioni di euro.